**Donazioni Covid-19: pubblicata la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate su benefici fiscali**

01 maggio 2020  
  
*La risoluzione specifica quale siano le modalità e la documentazione utile ai fini della detrazione fiscale*

L’Agenzia delle Entrate, con[risoluzione 21/E del 28 aprile 2020](http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/0/Risoluzione+Agenzia+delle+entrate+28+aprile+2020/a822de34-2efe-4b1d-90de-7ea32490743d), ha chiarito le modalità da adottare e la documentazione da conservare per beneficiare delle agevolazioni fiscali ex articolo 66 del[decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1231723).  
In particolare, i donatori che abbiano versato direttamente in uno dei conti correnti intestati al Dipartimento della protezione civile, devono essere in possesso del bonifico nel conto corrente bancario, dedicato alle donazioni, o di analoga documentazione dalla quale emerga che l’operazione è avvenuta tramite strumenti tracciabili (carte di debito, carte di credito, carta prepagata, assegni bancari e assegni circolari).

Con riferimento, invece, alle erogazioni effettuate tramite collettori intermediari, ad esempio mediante piattaforme di crowdfunding, nonché quelle eseguite per il tramite degli enti richiamati dall’articolo 27 della [legge n. 133 del 1999](https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1999-05-17&atto.codiceRedazionale=099G0208&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D133%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1999%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1), i donatori devono essere in possesso della ricevuta del versamento (bancario o postale, estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata) ovvero della ricevuta attestante che l’operazione è stata effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding nonché della attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding o dagli enti di cui al Dpcm 20 giugno 2000, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei conti correnti bancari dedicati all’emergenza COVID-19 (cfr. risoluzioni n. 441/E del 17 novembre 2008 e n. 160/E del 15 giugno 2009 in tema di erogazioni liberali effettuate per il tramite dei datori di lavoro).  
  
In caso di raccolte effettuate su altri conti correnti, non intestati al Dipartimento della protezione civile, il promotore della raccolta, previa esibizione al Dipartimento della protezione civile dei bonifici di versamento in uno dei due conti correnti 66387 e 66432, riceverà specifica ricevuta dalla quale risulti, oltre all’avvenuto accreditamento della somma, che le donazioni sono state finalizzate a finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19.​

Fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus>